
STATUTO

DEL CONSORZIO PER

IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE

TERMINALE DEI LIQUAMI

TRA I COMUNI DI GIARRE - RIPOSTO

MASCALI - FIUMEFREDDO SICILIA - S. ALFIO



STATUTO

CAPO I

ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO

Tra i Comuni di Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e Sant'Alfio è costituito il Consorzio per provvedere al servizio di depurazione terminale dei liquami provenienti dalle reti fognarie dei centri abitati di Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e Sant'Alfio.

ART. 2 - SEDE DEL CONSORZIO

La sede del Consorzio è stabilita nella Residenza Municipale del Comune di Mascali.

ART. 3 - DURATA DEL CONSORZIO

La durata del Consorzio viene stabilita a tempo indeterminato. Tuttavia potrà essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso dei cinque Comuni consorziati, da manifestarsi attraverso la adozione di deliberazione del Consiglio Comunale e per giusta causa.

CAPO II

ART. 4 - GLI ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea Consortile
- Il Presidente del Consorzio
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - L'ASSEMBLEA

- L'Assemblea è l'Organo istituzionale del Consorzio ed è composta dal Sindaco, o Assessore Delegato, di ciascun Comune aderente al Consorzio.

- L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio che ne formula l'ordine del giorno e si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo ed in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

- Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'ordinanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione d'urgenza.

- Per la validità delle sedute si applicano le relative norme vigenti nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

- Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla Legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, le forme e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

- Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone per le quali è previsto lo scrutinio segreto allorquando viene esercitato un giudizio nelle qualità soggettive di una persona.

- Ciascun Ente Associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente e ciascun rappresentante dell'Ente esercita, in Assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse, così determinate:

COMUNE DI GIARRE	(Popolazione anno '91)	26.853	-	43%
COMUNE DI RIPOSTO	" " "	14.048	-	23%
COMUNE DI MASCALI	" " "	9.779	-	16%
COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	" " "	9.046	-	15%
COMUNE DI SANT'ALFIO	" " "	1.666	-	3%
			-----	100%

Sulla base dei dati ufficiali del censimento, l'Assemblea provvede all'aggiornamento della quota percentuale di ciascun Comune.

ART. 6 - COMPETENZA

1) - L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

2) - In particolare compete all'Assemblea:

a) - la nomina del Presidente del Consorzio, del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;

b) - la pronuncia della decadenza e della revoca dei comportamenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali;

c) - La determinazione delle indennità a favore dei vari componenti gli organi del Consorzio;

d) - l'approvazione degli indirizzi, del piano programma, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e dei Conti Consuntivi;

e) - la deliberazione dei contratti di mutuo, l'emissione dei prestiti obbligazionari;

f) - l'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

g) - l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;

h) - l'approvazione degli atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'Ordinamento generale;

i) - l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

l) - la nomina del Segretario del Consorzio;

m) - la nomina del Direttore nella persona di un tecnico laureato avente i requisiti previsti dall'apposito regolamento;

n) - l'approvazione delle convenzioni con altri Enti Locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;

o) - la partecipazione a società di capitali o l'affidamento di attività/servizi mediante convenzione, limitatamente a parziali, settoriali o specifici aspetti e/o fasi della produzione di beni e servizi e/o servizi sociali;

p) - l'istituzione o l'ordinamento dei tributi e dei canoni, per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tributaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

q) - l'espressione di pareri in ordine all'accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di eventuali recessi, nonché, la formulazione di proposte ai Comuni associati di modifiche allo Statuto;

r) - la nomina dei Revisori dei Conti.

3) - Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo. Le deliberazioni devono essere pubblicate anche all'Albo dei Comuni consorziati.

4) - Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone; quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

5) - Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

ART. 7 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea Consortile, nel suo seno, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello Statuto.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.

Il Presidente del Consorzio esercita le seguenti attribuzioni:

- a)** - rappresenta e convoca l'Assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
- b)** - controlla l'attività complessiva dell'Ente, promuovendo, tramite il Direttore, indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
- c)** - emette, nei limiti di legge, Ordinanze per l'attuazione e l'osservazione dei Regolamenti del Consorzio;
- d)** - compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni;
- e)** - provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'Assemblea non provveda, secondo la previsione dell'art. 36, comma 5, della Legge n. 142/90.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) - Il Consiglio del Consorzio è l'Organo di indirizzo dell'attività imprenditoriale (o sociale) e di amministrazione dell'Ente, eletto dall'Assemblea Consortile fuori dal proprio seno.

2) - I Componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti. Di essi almeno due devono essere in possesso di laurea in chimica, in ingegneria chimica, in scienze biologiche, in medicina e chirurgia con specializzazione in igiene o di altra laurea equipollente. Il terzo, ove non sia tecnico, deve essere in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o di altra laurea equipollente.

3) - Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quadriennio, si compone di numero tre Consiglieri, compreso il Presidente.

4) - I Componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri che surrogano Componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'Organo.

5) - L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, sulla base di una proposta sottoscritta anche da un solo Componente dell'Assemblea, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere.

6) - Qualora l'Assemblea non provveda a tale nomina entro quarantacinque giorni dalla costituzione del Consorzio o alla scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Consorzio, nei successivi quindici giorni, provvede alla nomina con un suo atto, che viene comunicato all'Assemblea nella prima adunanza. I Componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai Consiglieri Comunali, quanto agli Amministratori delle aziende speciali.

ART. 9 - COMPETENZE

1) - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali per sottoporli alla approvazione dell'Assemblea:

- a) - piano programma;
- b) - Bilancio pluriennale di previsione;
- c) - Bilancio preventivo economico e relative variazioni;
- d) - Conto Consuntivo;
- e) - le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolati da tariffe;
- f) - Regolamenti interni e per la gestione dei servizi;

2) - Al Consiglio di Amministrazione, altresì, compete:

a) - approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio nel piano programma e non attribuiti ad altri Organi;

- b)** - approvare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;
- c)** - adottare, nei confronti del personale, i provvedimenti sanzionatori proposti dalla Commissione di disciplina che non siano di competenza del Direttore;
- d)** - deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
- e)** - approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali che non determinano modifiche regolamentari;
- f)** - presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
- g)** - nominare le Commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti concorso;
- h)** - determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione.

3) - Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri Organi.

4) - L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

5) - Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

6) - Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente, ordinariamente, in base alle esigenze, e, comunque, almeno una volta al mese ovvero a richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore generale. In caso di inerzia provvede il Presidente del Consorzio.

7) - Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con voto consuntivo il Direttore.

8) - Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla Legge per gli atti dell'Organo collegiale delle aziende speciali, in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

9) - Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla Legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine all'istruttoria, i pareri, le forme e le modalità di redazione, pubblicazioni e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni devono essere pubblicate anche all'Albo dei Comuni Consorziati.

ART. 10 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'Organo di raccordo fra l'Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività di indirizzo con quella di Governo e di Amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

2) - Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'Amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.

3) - In particolare il Presidente:

a) - ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;

b) - rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i Componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;

c) - firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;

d) - sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli Consiglieri;

e) - sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;

f) - emette, nei limiti di Legge, Ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei Regolamenti del Consorzio.

4) - Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza impedimento, dal Componente del Consiglio di Amministrazione dallo stesso delegato.

ART. 11 - PREROGATIVE E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1) - Agli Amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dalla Legge 27 dicembre 1985, n. 816.

2) - Agli Amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli Organi degli Enti Locali.

3) - Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

4) - I Componenti degli Organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

CAPO III **ORGANI DI GESTIONE**

ART. 12 - PERSONALE

1) - Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.

2) - L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla Legge, dal presente Statuto e dagli appositi Regolamenti, dal Direttore generale coadiuvato dal personale dirigente. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi di Amministrazione, mentre i Dirigenti sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

3) - Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.

4) - Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

5) - Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico sono regolati dalle normative vigenti.

6) - Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli Enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate.

ART. 13 - SEGRETARIO

1) - Il Segretario di uno degli Enti Locali facenti parte dell'organismo di cooperazione, nominato dall'Assemblea, è il Segretario del Consorzio.

2) - Quale Pubblico Ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve le funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. In particolare partecipa alle sedute degli Organi collegiali, cura la redazione dei verbali e roga i contratti dell'Ente.

ART. 14 - DIRETTORE

1) - Il Direttore Generale è l'Organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2) - A tale Organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) - esegue le deliberazioni degli Organi Collegiali;

b) - formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

c) - istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del Conto consuntivo;

d) - interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo;

- e) - ha l'alta direzione e la sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti e con gli stessi, dirige il personale del Consorzio;
- f) - adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'Ente e l'efficacia;
- g) - formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'Ente;
- h) - irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai Dirigenti;
- i) - può presiedere in alternativa gli altri dirigenti, le Commissioni di Gare e di Concorso e può stipulare Contratti;
- l) - adotta gli atti, di propria competenza, che impegnino il Consorzio verso l'esterno;
- m) - ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito Regolamento;
- n) - controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- o) - firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio, del Presidente del C.D.A. o dei dirigenti.

CAPO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

ART. 15 - PATRIMONIO E CAPITALE DI DOTAZIONE

- 1) - La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.
- 2) - Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- 3) - Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende, in quanto compatibili.

4) - Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti Locali, all'atto della istituzione, al proprio bilancio, ovvero da trasferimenti successivi.

5) - I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite del Regolamento di Contabilità.

6) - Il capitale di dotazione, costituito da beni immobili e da beni mobili, viene assegnato dagli Enti aderenti in misura pari alle quote di partecipazione.

7) - Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione di bilancio.

8) - Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.

ART. 16 - BILANCIO

1) - L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

2) - Il bilancio economico di previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dello schema di bilancio tipo, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori ed è approvato dall'Assemblea Consorziale entro il termine previsto dalla legge.

ART. 17 - CONTO CONSUNTIVO

1) - Il Conto Consuntivo della gestione si conclude il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati.

2) - Il Conto viene adottato dal Consiglio e trasmesso nei cinque giorni successivi al Collegio dei Revisori per la predisposizione della relazione di accompagnamento.

3) - La relazione dei Revisori e quella eventuale del Consiglio di Amministrazione, unitamente al Conto, devono essere presentate all'Assemblea Consorziale per l'approvazione.

ART. 18 - REVISORI DEI CONTI

1) - I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dalla Legge. I candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalla norme sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'Ordinamento. La loro attività è disciplinata dalla Legge e da apposito Regolamento.

2) - Nell'esercizio delle loro funzioni, i Revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e compulsare i Dirigenti, nonché i rappresentanti dei Comuni a presentare relazioni e documenti all'Assemblea.

3) - I Revisori, se invitati, assistono alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 - SERVIZIO DI TESORERIA

1) - Il Consorzio ha un proprio Tesoriere.

2) - Il servizio di Tesoreria o di cassa viene affidato dal Consiglio di Amministrazione all'Istituto di credito _____, dopo aver ottemperato alle vigenti disposizioni e negoziato le condizioni del servizio.

ART. 20 - CONTRATTI ED APPALTI

1) - Un apposito Regolamento dei Contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste.

2) - Nello stesso Regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

3) - Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad Enti Locali non aderenti e ad altri soggetti, la propria attività e gestire per conto il servizio, a condizioni di mercato sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio.

4) - Il Consorzio per la gestione di parziali e/o specifici aspetti o fasi della produzione o del servizio, che costituisce il proprio fine può avvalersi del sistema della concessione a terzi, ovvero, partecipare da solo o con altri Enti Locali a Società per Azioni.

5) - Le deliberazioni relative sono assunte dall'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione.

CAPO V

VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 21 - RIMOZIONE, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA

1) - Il Presidente del Consorzio ed i Componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi dell'art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e negli altri casi e nelle forme previste dalla legge.

2) - Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato, sulla base di un atto motivato, sottoscritto anche da un solo Componente dell'Assemblea, per il mancato raggiungimento degli obiettivi preposti, con il voto favorevole di un numero di Componenti che rappresentino i 4/5 delle quote di rappresentanza.

3) - Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione e dei singoli Componenti revocati, l'Assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta del Presidente del Consorzio.

4) - Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio d'Amministrazione, comporta decadenza dei suoi Componenti.

5) - La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

CAPO VI

TRASPARENZA, ACCESSO, PARTECIPAZIONE

ART. 22 - TRASPARENZA

1) - Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini per garantire l'imparzialità della gestione.

2) - Gli atti degli Organi dell'Ente per i quali la Legge, lo Statuto o altre norme, prevedono la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del Consorzio e contestualmente nell'analogo "Albo Pretorio" dei Comuni consorziati.

ART. 23 - ACCESSO, PARTECIPAZIONE

1) - I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto dall'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di Legge e del presente Statuto.

2) - Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3) - Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4) - Ciascun elettore ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi, innanzi alle giurisdizioni amministrative, quando l'Amministrazione non si attivi per tutelare un interesse dell'Ente.

5) - Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

6) - A tal fine il Consorzio è impegnato a:

- assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere e, se richiesto, partecipare alle Assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 24 - FUNZIONE NORMATIVA

1) - Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento del Consorzio; ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2) - La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle Leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

3) - I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forma di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consuntarli.

4) - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica le norme della Legge 8 giugno 1990, n. 142, se compatibili.

ART. 25 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1) - La nuova forma Consortile con la sottoscrizione della Convenzione subentra al Consorzio _____ (denominazione del Consorzio preesistente) a

titolo universale, nei rapporti in essere (diritto, dovere, potestà, etc.) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

2) - In attesa che sia elaborato il nuovo Ordinamento normativo da approvarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti, ovvero quelle del **Comune di Mascali**, sede del Consorzio.